

**COMMISSIONE XII
AFFARI SOCIALI**

RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDE LEGISLATIVA

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PIERPAOLO VARGIU**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Binetti Paola (PI)	4
Vargiu Pierpaolo, <i>Presidente</i>	2	Burtone Giovanni Mario Salvino (PD)	7
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		Cecconi Andrea (M5S)	6
Binetti: Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (C. 100); Grassi: Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 702); Dorina Bianchi: Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (C. 1250):		De Filippo Vito, <i>Sottosegretario di Stato per la salute</i>	7
Vargiu Pierpaolo, <i>Presidente</i>	2, 3, 5, 7, 8,	Gigli Gian Luigi (PI)	5
		Grassi Gero, <i>Relatore</i>	2, 3, 7
		Grillo Giulia (M5S)	3
		Miotto Anna Margherita (PD)	5
		ALLEGATO: Testo unificato adottato come testo base	9

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIERPAOLO VARGIU

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione delle proposte di legge Binetti:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (C. 100); Grassi: Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 702); Dorina Bianchi: Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (C. 1250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Binetti: « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione »; Grassi: « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica; Dorina Bianchi: « Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione ».

Ricordo che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di

legge C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi approvate in un testo unificato. Al termine dell'esame in sede referente, sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, è stato richiesto il trasferimento di tale provvedimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 14 maggio 2014.

Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali e do la parola al relatore Gero Grassi.

GERO GRASSI, *Relatore*. Facciamo il riepilogo delle puntate precedenti, altrimenti su questo provvedimento corriamo il rischio di perderci.

Siamo arrivati in sede legislativa perché tutti i gruppi sono stati d'accordo sul testo approvato dalla Commissione. Abbiamo chiesto la sede legislativa per una serie di motivazioni: perché l'argomento ci vedeva tutti d'accordo, perché esso poco si presta alla funzione dell'Aula e anche per chiudere una vicenda che si trascina da vent'anni.

Nel mentre si preparava questa seduta, ci sono stati degli emendamenti, sui quali c'è il consenso generale di tutti i gruppi; tali emendamenti servirebbero a modificare in positivo il testo originale.

C'è stata un'interlocuzione tra i gruppi per condividere questi emendamenti e la risposta di tutti i gruppi è positiva, nel senso che tutti condividono questi emendamenti. Nello stesso tempo, è sorto un dubbio, certamente di natura giuridica, non inerente la volontà del legislatore. È un dubbio che, secondo me, dobbiamo sforzarci di chiarire, anche con l'utilizzo di termini che non lasciano dubbi di interpretazione, per evitare il procrastinarsi della definitiva approvazione ma anche di tornare in Aula.

Credo che gli emendamenti proposti siano tutti accoglibili. Il dubbio da chiarire – vedremo insieme come fare a livello terminologico, anche perché ricordo che questa discussione l’abbiamo già affrontata e già risolta – è che, quando noi parliamo di *post mortem*, facciamo riferimento esplicito a cadavere di persona...

PRESIDENTE. Onorevole, siamo ancora nella fase dell’illustrazione del testo, in discussione generale.

GERO GRASSI, *Relatore*. Lo sto illustrando. Sto facendo esattamente questo.

PRESIDENTE. Di emendamenti non ne abbiamo ancora, collega Grassi. Lei sta facendo un ragionamento generale...

GERO GRASSI, *Relatore*. È inutile che facciamo la discussione sul testo che abbiamo condiviso tutti e approvato, che io ho dato per scontato. Sono di fatto nella fase propositiva, perché...

PRESIDENTE. Collega Grassi, le chiedo scusa. Comprendo perfettamente la sua posizione e io farei le stesse identiche cose che sta facendo lei. Tuttavia, tecnicamente siamo in una fase differente rispetto a quella che la Commissione ha già affrontato: essendo stata autorizzata la sede legislativa, è come se noi, finito il lavoro della Commissione, fossimo entrati in Aula, quindi dobbiamo ricominciare daccapo il nostro processo.

Quindi, adesso lei procederà all’illustrazione generale del testo; poi darò la parola al Governo, dopodiché apriremo la discussione generale, al termine della quale ci sarà la possibilità di presentare emendamenti. Dopo aver fissato il termine per la presentazione degli stessi, noi li esamineremo. Mi rendo conto che il nostro senso pragmatico – il suo e il mio, ma credo anche quello di tutti gli altri colleghi – ci porterebbe a muoverci in maniera diversa, ma in realtà queste sono le procedure tecniche a cui ci dobbiamo attenere.

GERO GRASSI, *Relatore*. Perfetto. Tuttavia, presidente, senza voler contraddire nessuno, nella illustrazione generale del testo il relatore ha il diritto di proporre anche degli emendamenti, in una seconda fase. Già ora sto dicendo...

PRESIDENTE. Sta preannunciando che ci saranno degli emendamenti...

GERO GRASSI, *Relatore*. ...per evitare una perdita di tempo e un ritorno di giro, che il problema più grosso sul quale la Commissione deve verificare l’unanimità e la volontà è quello relativo all’utilizzo del corpo *post mortem*. Non deve esserci dubbio che noi parliamo di cadavere e di utilizzo di questo corpo quando è acclarata giuridicamente, oltre che dal punto di vista scientifico, la morte della persona.

Su tutto il resto del testo, avendo questa Commissione approvato all’unanimità il provvedimento, credo che a me basti dire che con il provvedimento in discussione si vuole consentire che la persona, per sua volontà, possa destinare il proprio corpo alla ricerca scientifica e possa farlo in maniera chiara, evidente, ma soprattutto quando non c’è ombra di dubbio che quella persona sia passata nel *post mortem*.

Non aggiungo altro, anche per evitare la riproduzione di un dibattito che sarebbe veramente accademico, dopo quello che ci siamo detti.

PRESIDENTE. Grazie, collega Grassi.

Il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in questa fase.

GIULIA GRILLO. Abbiamo avuto modo di guardare meglio il testo e, purtroppo, ci siamo resi conto che ci sono dei problemi. Avevamo chiesto e ottenuto, al comma 3 dell’articolo 1, di inserire il regolamento di polizia mortuaria, al quale intendevamo riferirci per la definizione di cadavere, laddove si rilevi la cessazione contemporanea delle tre funzioni vitali: circolatoria, respiratoria e cerebrale.

Di fatto, però, quell'emendamento non ha tenuto conto della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che dal punto di vista giuridico prevale sul regolamento. La legge all'articolo 1 reca la definizione di morte: per morte si intende la cessazione della funzione cerebrale, quindi tutto il testo, alla fine, fa riferimento a questa definizione di morte, che è quella che noi utilizziamo per l'espianto. Quindi, non è il riferimento al cadavere, cioè al corpo che si trasforma con l'inizio del processo tanatologico, cioè del processo della morte, che avviene dal momento della cessazione delle tre funzioni vitali. Noi stiamo autorizzando, in questa maniera — e l'abbiamo affrontato dal punto di vista giuridico — l'uso del corpo e dei tessuti, e non è un caso che si siano indicate le parole « corpo » e « tessuti » e non « cadavere »; nel cadavere i tessuti sono morti, le cellule sono morte. Invece, i tessuti di un corpo di cui si è registrata la morte cerebrale ma è mantenuto in vita dai macchinari sono vivi. Quindi, è come se stessimo autorizzando una sorta di vivisezione.

Questo è un aspetto che noi abbiamo rilevato ristudiando il testo anche da un punto di vista di definizione normativa delle espressioni utilizzate, di interpretazione giuridica. Lo ripeto, anche con l'inserimento del regolamento di polizia mortuaria, il fatto che resti contemporaneamente il riferimento alla legge per la definizione di « morte » comporta che prevalga la legge.

Noi consideriamo indispensabile sostituire la locuzione « corpo umano e tessuti » con la parola « cadavere », e ovviamente proporremo questa sostituzione. All'articolo 1, dopo la parola « morte », dovremmo aggiungere, secondo noi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica che ho citato, e in particolare della circolare esplicativa del Ministero della sanità n. 24 del 1993, dove si fa riferimento alla definizione di « cadavere », in modo tale che diventi incontrovertibile la definizione stessa di « cadavere » e conseguentemente abrogare del tutto il comma 3.

In questa maniera sarebbe inequivocabile che noi stiamo donando — e su questo ci eravamo trovati d'accordo fin dall'inizio — a fini scientifici o di studio il cadavere, quindi il corpo totalmente deprivato delle sue funzioni, che altrimenti andrebbe tumulato. Differentemente, noi stiamo utilizzando il corpo umano e i tessuti, come da legge 29 dicembre 1993, n. 578, che fa riferimento, all'articolo 1, alla morte cerebrale.

Su questo c'era stata, secondo me, una scarsa specificazione, quindi come gruppo riteniamo fondamentale che si faccia chiarezza e che non ci siano dubbi su questo aspetto. Non intendiamo in alcun modo autorizzare con questa legge, che credo avesse tutt'altro scopo, un uso a fini scientifici di tessuti viventi.

PAOLA BINETTI. Non c'è dubbio che tutti noi, volendo questa legge, abbiamo voluto la donazione del corpo esattamente per studi scientifici che potessero avere da un lato obiettivi di ricerca e dall'altro, come si è detto, obiettivi che sono collegati alla didattica, che appartiene in modo direi straordinariamente efficace a tutte le branche di tipo chirurgico.

Nessuno di noi immagina che si possa utilizzare un corpo a fini di vivisezione, espressione che io rifiuto anche per altri motivi.

Il paragone che sta facendo in questo momento la collega Grillo è quello che prende in considerazione l'uso del corpo umano per i trapianti. Nella logica del trapianto il prelievo degli organi va fatto prima possibile, ma sempre solo ed esclusivamente quando la persona è morta. Questo è stato un dibattito che il mondo scientifico, neurologico, della chirurgia dei trapianti, la bioetica hanno affrontato con una chiarezza esemplare. Nessuno consentirebbe nessun prelievo di organo da un soggetto, se non ci fosse la garanzia totale e assoluta della sua morte.

Si è utilizzato come parametro di riferimento la morte cerebrale, mentre sappiamo tutti che, storicamente, prima la morte era quella respiratoria, poi quella

cardiaca e poi quella cerebrale, tre approcci che nel tempo si sono succeduti. Adesso possiamo anche utilizzare l'espressione « cadavere » e anche inserire la variante del riferimento al regolamento della polizia mortuaria, ma non possiamo assolutamente permetterci né di parlare di vivisezione né dobbiamo lasciare che la gente pensi che i prelievi si fanno da un soggetto che in qualche modo non è dichiaratamente morto. Se noi lasciassimo passare questa idea, non per questa legge ma per quella sulla quale si basano tutti i trapianti, faremmo un danno infinito alla donazione degli organi, che è fondamentale per la chirurgia dei trapianti.

Vorrei che noi guardassimo con chiarezza a questa legge. Non solo è nelle intenzioni di tutti noi che si parli di un prelievo da cadavere, che si debba avere la certezza che la persona sia defunta — e su tutto questo se vogliamo fare sottolineature ulteriori ben vengano — ma non dobbiamo minimamente far pensare a chi sta a casa o comunque a persone meno esperte che la legge sui trapianti permetta azioni come la vivisezione o un prelievo di organi senza la garanzia assoluta che si tratti di cadavere, il che contraddirebbe qualunque principio di bioetica e comunque lo spirito stesso della legge.

Se vogliamo fare qualche sottolineatura in più facciamola pure, ma ribadisco che anche quella legge parla di persone defunte e non di persone vive.

ANNA MARGHERITA MIOTTO. A questo punto capisco la sottolineatura del relatore che ha insistito su una questione che sembrava fosse per tutti chiara e direi scontata. Credo, però, che non ci siano margini di dubbio alcuno. Stiamo parlando di un corpo che è un cadavere, non c'è dubbio alcuno.

Sottolineo anche l'esigenza che non ci siano fraintendimenti, come del resto ha già ben chiarito la collega Binetti, sulla legge n. 91 del 1999. Debbo dire che ogni perplessità eventuale — non so da dove derivi, ma capisco che ci possano essere anche opinioni diverse — viene fugata dal

fatto che l'utilizzo della salma avviene dopo il funerale. Può trattarsi di una cerimonia religiosa o civile, può esserci anche l'assenza della cerimonia, ma la consegna della salma all'istituto di anatomia avviene prima di portare la stessa in cimitero e avviene dopo che — aspetto importante che da questo punto di vista può tranquillizzare la collega Grillo — allo stato civile quella persona è stata registrata come defunta.

Credo che non ci siano più margini di dubbio, quindi vorrei che proseguissimo nell'esame del testo con assoluta tranquillità, anche all'interno di questa Commissione. Se cominciamo ad alimentare qualche perplessità e qualche dubbio, è chiaro che bisognerebbe fermarsi.

PRESIDENTE. Collegli, ricordo che avevamo stabilito un intervento per gruppo e mi sembra che, tra l'altro, gli interventi siano stati tutti coerenti. Tuttavia, poiché hanno chiesto di parlare anche i colleghi Gigli e Cecconi, credo che possiamo fare una piccola eccezione, pregando entrambi di essere rapidi.

GIAN LUIGI GIGLI. Sarò molto rapido, anche perché non ripeterò, condividendole totalmente, le osservazioni svolte dalla collega Paola Binetti e dalla collega Miotto.

Anch'io considero con terrore — per le ricadute possibili dal punto di vista della cultura della donazione — il fatto che possa essere paragonato alla vivisezione il lavoro che viene fatto per la determinazione della morte cerebrale.

Vorrei aggiungere due puntuali sottolineature. In primo luogo — cito a memoria, poiché non ho avuto il tempo di ritrovare il testo — credo che la legge sulla donazione d'organo parli esplicitamente di donazione d'organo da cadavere. Lo ripeto, cito a memoria, ma credo di non sbagliarmi. La legge sulla donazione d'organo fa riferimento alla donazione d'organo da cadavere, il che vuol dire da persona deceduta.

Per quanto riguarda la legge stessa, vorrei aggiungere che essa non è finaliz-

zata, come sappiamo, solo ai trapianti, tant'è che ogni giorno, nel contesto clinico, viene utilizzata anche per la sospensione di tutti i trattamenti di sostegno alle funzioni vitali, nella convinzione che l'accertamento della morte cerebrale significa l'accertamento della morte di tutto l'organismo, la morte *tout court*. Non esiste la morte cerebrale; è l'accertamento che prevede la ricognizione sulla funzione cerebrale, ma l'accertamento è accertamento di morte che ha pari dignità rispetto a quell'altro accertamento di tipo affrettato che è, se volete, la registrazione per venti minuti dell'elettrocardiogramma. Sempre di constatazione di morte *tout court* si tratta.

È bene che questo sia chiaro per evitare che a un certo punto emergano equivoci poderosi. Introdurre il concetto della vivisezione a questo riguardo, lo ripeto, significherebbe voler dire che noi stiamo consegnando non solo al chirurgo per i trapianti, ma al necroscopo persone ancora vive, intendendo laddove abbiamo sospeso i trattamenti vitali semplicemente per distaccare il paziente dalla rianimazione.

ANDREA CECCONI. Francamente mi spiace per come si sono intese le parole della mia collega Grillo in merito alla vivisezione e al trapianto. Non è questo il tema. Non si vuole assolutamente toccare la normativa sul trapianto, né negare che i familiari che donano gli organi del proprio congiunto ad altre persone facciano il dono più grande che si possa fare. Nessuno vuole toccare questo aspetto.

La mia collega è entrata nel merito legislativo, perché noi siamo qui per fare una legge. Le perplessità che ella ha sollevato sono venute anche da ambienti giuridici; noi non abbiamo dato un'interpretazione come sanitari, ma grazie all'ausilio di professionisti e di giuristi. La stessa norma che è richiamata dal comma 3 dell'articolo 1, parla, al comma 1 dell'articolo 1, di morte cerebrale.

In fase emendativa, noi abbiamo chiesto anche l'inserimento del regolamento di

polizia mortuaria. I regolamenti, però, in quanto tali, sottostanno a una legge, quindi laddove si richiama una legge questa ha più valore del regolamento stesso.

È chiaro che i lavori che sono stati fatti in Commissione e il principio con cui è nata questa norma sono ovviamente a fin di bene, affinché i nostri medici che si stanno specializzando abbiano la possibilità di fare pratica su un corpo che viene volontariamente donato alla scienza. Tuttavia, per fugare ogni dubbio — poiché questo testo diventerà legge e sappiamo bene che in questo Paese fatta la legge trovato l'inganno — e per evitare che ci sia qualsiasi genere di fraintendimento o magari di ricorsi al TAR o ad altri organi della magistratura, è sufficiente introdurre delle modifiche minime all'articolo 1, rubricato « oggetto ».

Chiediamo, quindi, di sostituire la locuzione « corpo e tessuti » con la parola « cadavere ». In questa norma non si parla mai di cadavere, ed è questo l'aspetto che intendiamo sollevare. Si parla del *post mortem*, tutti in Commissione parliamo di cadaveri, però nella legge la parola « cadavere » non è mai presente, mentre è sempre presente la locuzione « corpo umano e tessuti ». Quindi, chiediamo di cambiare questa semplice locuzione e di eliminare il comma 3 dell'articolo 1, inserendo al comma 1 dello stesso articolo, dopo la parola « morte », la definizione di « cadavere », cioè la legge che definisce cosa si intende per cadavere.

In questo modo, non tocchiamo assolutamente la legge sui trapianti e non si parla di vivisezione (ci sono sicuramente associazioni che parlano di cuore battente e via dicendo, ma non entriamo nel merito di questo).

La pratica del trapianto è riconosciuta a livello mondiale; la legge che abbiamo in Italia è una buona legge e va lasciata così com'è. Tuttavia, vogliamo evitare che una persona che voglia donare il proprio corpo *post mortem* a un'università o a un altro istituto per scopi di ricerca o pratica medica si scontri con un cavillo legislativo che potrebbe mettere in difficoltà sia la

magistratura sia le nostre università e i nostri ospedali che hanno in gestione questi corpi.

È un cambiamento che non modifica assolutamente l'impatto della norma sul nostro ordinamento, ma la mette in sicurezza rispetto a una serie di equivoci. Peraltro, gli attacchi di queste associazioni che ci stanno arrivando (non so a voi); possono essere strumentali, possono avere interpretazioni diverse, però effettivamente sollevano un problema che potrebbe esserci.

Per evitare questi attacchi e per evitare di entrare all'interno di discussioni che francamente non sono utili alla legge, basterebbe fare queste due piccole modifiche. Niente di più.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Pur comprendendo le preoccupazioni che qui sono state avanzate, debbo dire che noi non dobbiamo perdere un punto di riferimento: questa norma nasce da un'esigenza del mondo scientifico, che per andare avanti ha la necessità, mi permetto di dire, di utilizzare i cadaveri per fare ricerca e per portare avanti il tentativo di dare risposte, dal punto di vista scientifico, ai cittadini.

Le considerazioni dei colleghi sono interessanti, però penso che già la legge del 29 dicembre 1993, n. 578, offra una disamina complessiva e puntualizzi la definizione di morte complessivamente. C'è una procedura, che viene elencata nella norma, che è stata rafforzata dal decreto del Presidente della Repubblica, che qui si è voluto inserire. Tuttavia, quella norma già tranquillizza, poiché esistono una serie di procedure che debbono essere esplicitate prima di dichiarare la morte di un soggetto. Quindi, a me pare che possiamo procedere, seguendo l'invito del collega Gero Grassi ad andare avanti celermente.

Possiamo fare degli approfondimenti, ma mi pare che, così come definita, la norma dia già assicurazione totale. Non aggiungo altro rispetto all'equivoco che si era creato all'inizio. Mi pare che siamo ben lontani dalla preoccupazione che qui era stata espressa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do la parola al relatore per la replica.

GERO GRASSI, *Relatore*. Non voglio aggiungere nulla, tranne la volontà - mia, ma credo di tutta la Commissione - di risolvere questo problema e di fermarci qui in sede legislativa senza ulteriori trasferimenti né di luogo né di tempo, in modo tale da chiudere la questione.

Se, per chiudere il problema in sede legislativa, occorre specificare terminologicamente qualche punto, da ora alla prossima seduta troveremo il modo per chiarire ciò che tutti esprimiamo, come volontà, ma che evidentemente qualcuno ritiene non sia sufficientemente chiaro. In verità, che cosa diciamo tutti? Che ci riferiamo al *post mortem* a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Governo, vorrei ricordare ai colleghi, anche riprendendo quello che ha appena detto il relatore, che appena riceveremo il parere del Governo nella replica, adotteremo un testo base sul quale dichiareremo la possibilità di presentare degli emendamenti e fisseremo un termine per la loro presentazione, esattamente come si fa in Aula. Mi auguro che, in merito a tali emendamenti, sia rispettato anche quanto auspicato dallo stesso collega Grassi, cioè che essendo la Commissione sostanzialmente in accordo totale sullo spirito che deve essere trasferito all'interno della legge si individuino emendamenti che abbiano la condivisione generale.

Do la parola al rappresentante del Governo.

VITO DE FILIPPO, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo l'apprezzamento e la condivisione del Governo per questo lavoro di riunificazione che è stato sviluppato. Mi pare che le precisazioni di oggi chiariscano definitivamente il quadro e il contesto all'interno del quale è collocata questa attesa normativa.

Ribadisco quindi l'apprezzamento e la totale condivisione sul lavoro che la Commissione ha svolto.

PRESIDENTE. Grazie. Il relatore ha proposto di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato approvato in sede referente (*vedi allegato*).

Pongo in votazione la proposta di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il testo unificato elaborato nel corso dell'esame in sede referente, così come risultante dagli emendamenti approvati in quella sede.

(È approvata).

Il testo base è adottato così come da proposta del relatore.

Mi sembra che gli emendamenti che stiamo presentando siano tutti di maggiore esplicitazione del testo in un senso ampiamente condiviso dai commissari. Per-

tanto, se i colleghi sono d'accordo, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato come testo base per questa sera alle 18.

(Così rimane stabilito).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
il 28 luglio 2014.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

ART. 1.

(*Oggetto*).

1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte e che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, « Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ».

ART. 2.

(*Promozione dell'informazione*).

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza

delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

ART. 3.

(*Manifestazione del consenso*).

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem* redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza,

cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

ART. 4.

(Centri di riferimento).

1. Il Ministro della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

ART. 5.

(Restituzione della salma).

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno

presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

ART. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca).

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

ART. 7.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e spe-

ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9

(Abrogazioni).

1. È abrogato l'articolo 32 del RD 31 agosto 1933, n. 1592.

€ 1,00



17STC0004630